

COMUNE DI SANT'ANNA ARRESI

**REGOLAMENTO PER
L'ASSEGNAZIONE DELLA GESTIONE
DELLE AREE A VERDE PUBBLICO A
SOGGETTI PRIVATI**

INDICE

Articolo 1 – Principi Generali.....	3
Articolo 2 - Finalità	3
Articolo 3 - Oggetto e disciplina	3
Articolo 4 - Aree ammesse.....	4
Articolo 5 - Soggetti ammessi	4
Articolo 6 - Interventi ammessi.....	4
Articolo 7 - Richiesta di adozione.....	5
Articolo 8 - Oneri e obblighi a carico dei soggetti adottanti	6
Articolo 9 – Controlli.....	7
Articolo 10 – Sponsorizzazione e utilizzazione area.....	7
Articolo 11 - Concorso dell'Amministrazione Comunale.....	7
Articolo 12 - Durata e rilascio autorizzazione di adozione.....	7
Articolo 13 – Responsabilità.....	8
Articolo 14 – Entrata in vigore.....	8
Allegato 1 - Elenco delle specie botaniche.....	9
Allegato 2 - Richiesta di adozione.....	11
Allegato 3 - Convenzione di adozione per soggetti non commerciali.....	12
Allegato 3 - Convenzione di adozione per soggetti giuridici e operatori commerciali.....	14

ARTICOLO 1 – PRINCIPI GENERALI

1. Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n°42 .

Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano premure e attenzioni specifiche da parte dei singoli come delle istituzioni. Per tale motivo la loro progettazione, la relativa gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle loro destinazioni d'uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano.

2. Il presente Regolamento viene adottato in applicazione dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in conformità dell'art. 119 del Testo unico delle autonomie locali n. 267 del 18 agosto 2000.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ

1. L'Amministrazione Comunale, nella consapevolezza che le aree verdi comunali e gli arredi urbani appartengono alla collettività e che il loro mantenimento e la loro conservazione rappresentano attività di pubblico interesse, con il presente Regolamento intende normare l'adozione di aree e spazi verdi da parte dei soggetti di cui all'art. 5 (soggetti adottanti).

2. L'Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di: coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione; sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le imprese, i vari circoli, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del territorio comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione del patrimonio comunale; stimolare e accrescere il senso di appartenenza; generare automaticamente elementi di costante attenzione al degrado urbano; creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d'aggregazione sociale che favoriscono i rapporti interpersonali e la conoscenza dell'ambiente urbano; recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, migliorandone l'efficienza e avvalorando il concetto di bene

comune; incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura degli spazi pubblici, nei modi previsti negli articoli seguenti.

ARTICOLO 3 - OGGETTO E DISCIPLINA

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione di aree destinate a verde pubblico, al fine di mantenere e conservare aree pubbliche già sistemate a verde dal Comune e/o riconvertire a verde nuove aree con relativa manutenzione.

2. E' vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente Regolamento di cui al successivo art. 6.

3. L'adozione delle aree verdi prevede l'assegnazione ai soggetti individuati al successivo art. 5, di spazi ed aree verdi di proprietà comunale o nella disponibilità della stessa e nel rispetto delle normativa vigente.

4. L'adozione avverrà a mezzo di apposita convenzione sottoscritta tra le parti, denominata "Convenzione di adozione" con la quale i soggetti che ne abbiano fatto richiesta si impegnano a quanto previsto dal successivo art. 8.

5. L'Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del presente Regolamento.

6. L'area a verde mantiene le funzioni e le destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti.

ARTICOLO 4 - AREE AMMESSE

1. Ai fini dell'adozione per aree a verde pubblico si intendono:

tutte le aree o porzioni di aree di proprietà comunale (*es. rotatorie, aiuole, fioriere, parchi, giardini ecc.*);

tutte le aree verdi messe a disposizione elencate ed individuate nell'elenco allegato al presente Regolamento GIARDINI E VERDE DI ARREDO URBANO. Fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi all'interno del centro urbano;

VERDE DI ARREDO STRADALE. È costituito da rotatorie e aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, da alberate o da alberi isolati di pregio a strade e piazze;

VERDE ATTREZZATO. In questa categoria sono inserite tutte le aree verdi attrezzate di uso pubblico caratterizzate da uso generalizzato;

VERDE DI QUARTIERE E DI VICINATO. Comprende le aree verdi attrezzate e non che per caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale.

2. Presso l'URP-Ufficio Relazioni con il Pubblico e sul portale del Comune, è possibile consultare gli elenchi delle aree a verde pubblico disponibili per l'adozione.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI

1. Le aree e gli spazi indicati all'articolo precedente possono essere affidati in adozione a:

a. cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli, comitati);

b. organizzazioni di volontariato;

c. istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, enti religiosi;

d. soggetti giuridici ed operatori commerciali.

2. I soggetti di cui al comma precedente, per ottenere l'affidamento in adozione, devono nominare un proprio referente.

ARTICOLO 6 - INTERVENTI AMMESSI

Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate si possono distinguere in:

a. **manutenzione ordinaria** e cura dell'area assegnata, con particolare attenzione alla buona sistemazione, all'ordine e alla pulizia senza alterarne il perimetro e la fisionomia. Tale manutenzione ordinaria potrà ricomprendere: tutela igienica, pulizia e conferimento dei rifiuti, sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti;

lavorazione del terreno ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e tutto quant'altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da definire di concerto con il competente Ufficio del Comune in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell'area verde;

b. la **riconversione e manutenzione**, cioè una nuova progettazione dell'area con la collocazione di fiori, alberi, arbusti e siepi ed inserimento di nuovi arredi urbani, il tutto nel rispetto della normativa vigente e con le modalità stabilite di concerto con il competente Ufficio del Comune;

ARTICOLO 7 - RICHIESTA DI ADOZIONE

1. La richiesta di adozione dovrà essere presentata al Comune di Sant'Anna Arresi secondo lo schema "Richiesta di adozione", Allegato 2 al presente Regolamento, in cui è obbligatorio indicare il nominativo del referente per ottenere l'affidamento in adozione.

2. L'assegnazione in adozione, previa valutazione della congruità dell'iniziativa al perseguimento di interessi pubblici in rispondenza alle finalità del presente Regolamento, verrà effettuata sulla base dei seguenti criteri: ordine temporale di presentazione delle domande, completezza della documentazione, qualità del progetto.

3. Esaminata la richiesta di adozione corredata dalla necessaria documentazione come di seguito descritta, il Responsabile del Settore1 – Uso e Assetto del Territorio, previa specifica istruttoria dell'Ufficio competente, delibera l'assegnazione in adozione dell'area verde.

4. La proposta di adozione dovrà essere corredata dalla necessaria documentazione in relazione alla tipologia dell'intervento e precisamente:

a) se gli interventi sull'area prevedono la sola **manutenzione ordinaria** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

rilevato dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

b) se gli interventi sull'area prevedono la **riconversione e manutenzione** la proposta di adozione dovrà essere corredata della seguente documentazione:

rilevato dello stato dell'area completo dell'arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione fotografica;

progetto di riconversione dell'area verde redatto dal soggetto adottante specificando le specie botaniche da mettere a dimora con riferimento alle specie botaniche di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento;

relazione descrittiva del programma di manutenzione, redatto in termini chiari e sottoscritta dal soggetto adottante. Il programma di manutenzione dovrà descrivere l'esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione;

5. Tutte le soluzioni tecniche previste dal progetto dovranno essere pienamente compatibili con le vigenti normative a livello nazionale, regionale e comunale.

6. Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell'arredo urbano comunale, sotto l'aspetto tipologico ed estetico, e delle prescrizioni che l'Amministrazione di volta in volta si riserva di determinare.

7. L'area data in adozione deve rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto in cui è inserita o con il programma o con le prescrizioni comunali e di compatibilità con l'interesse generale e di rispetto delle norme di circolazione e sicurezza stradale.

ARTICOLO 8 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEI SOGGETTI ADOTTANTI

1. I soggetti adottanti prenderanno in consegna l'area impegnandosi, a titolo gratuito, alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 6; il tutto, con continuità e prestando la propria opera secondo quanto sottoscritto nell'apposita convenzione senza alterarne in alcun modo le finalità e le dimensioni.

2. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione, che non sia già contemplata nella richiesta di adozione, dovrà essere presentata al Comune e preliminarmente autorizzata mediante comunicazione scritta al soggetto adottante.

3. Tutte le soluzioni tecniche proposte, sia in termini agronomici che strutturali, dovranno essere pienamente compatibili con le normative vigenti.

4. L'area dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza.

5. E' a carico del soggetto adottante il mantenimento ordinario dell'area verde.

6. E' vietata qualsiasi attività che contrasti con l'uso dell'area e che determini discriminazione tra i cittadini utilizzatori della stessa. La stessa rimarrà permanentemente destinata ad uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti.

7. E' vietato l'utilizzo di diserbanti e prodotti chimici di sintesi, per tutti gli interventi di cui all'art. 6. Il soggetto adottante è obbligato a segnalare alle Autorità preposte eventuali evidenti anomalie dello stato vegetativo rilevate nell'esecuzione degli interventi di cui all'art. 6.

8. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione degli interventi di cui alla convenzione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde consentire l'adozione degli opportuni quanto necessari interventi

9. Il soggetto adottante è tenuto a salvaguardare gli impianti esistenti, anche di proprietà di altri soggetti, ed a consentire ogni intervento manutentorio straordinario o di rifacimento.

10. Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico, a cura

dell'adottante, si intende acquisito a patrimonio comunale ad eccezione delle strutture amovibili che, a fine convenzione, devono essere smontate.

ARTICOLO 9 – CONTROLLI

1. L'Amministrazione Comunale, per mezzo di propri incaricati, potrà effettuare controlli sulla manutenzione e conservazione dell'area assegnata e, qualora l'area non venga mantenuta nelle migliori condizioni e nel rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione, può richiedere, se del caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della convenzione e della documentazione tecnica.

2. Nel caso di reiterate richieste del Comune per il rispetto di quanto stabilito nella stessa convenzione e di inottemperanza da parte del soggetto adottante, il Comune può risolvere unilateralmente la convenzione medesima.

ARTICOLO 10 – SPONSORIZZAZIONE E UTILIZZAZIONE DELL'AREA

1. L'Amministrazione Comunale può concedere di collocare nell'area verde assegnata uno o più cartelli, recanti la dicitura: "La manutenzione di quest'area/questo spazio/quest'angolo è effettuata a cura di (*nominativo del soggetto privato*)", come da bozza approvata dal Responsabile del Settore competente.

2. Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati proporzionalmente all'estensione, in relazione alle caratteristiche dell'area assegnata.

ARTICOLO 11 - CONCORSO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il concorso dell'Amministrazione Comunale è finalizzato essenzialmente a mettere a disposizione aree verdi pubbliche secondo gli elenchi pubblicati.

2. E' esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni lavorative rese dal soggetto adottante.

3. L'Amministrazione Comunale, nel favorire l'interesse dei cittadini verso forme di collaborazione volontarie a tutela dell'ambiente urbano, promuove iniziative, riunioni, corsi di aggiornamento o preparazione rivolte alla cittadinanza o al soggetto adottante coinvolto nei singoli interventi.

ARTICOLO 12 - DURATA E RILASCIO AUTORIZZAZIONE DI ADOZIONE

1. La durata della convenzione per l'adozione delle aree verdi pubbliche non può superare cinque anni decorrenti dall'atto di sottoscrizione della stessa e può essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi al Comune di Sant'Anna Arresi almeno 30 giorni prima della scadenza e attraverso comunicazione scritta al soggetto adottante.

2. Il Comune si riserva la facoltà di revoca in ogni momento della Convenzione, per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione o per modificazioni dell'area data in adozione, per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il soggetto adottante può recedere in ogni momento dalla convenzione previa comunicazione scritta che dovrà pervenire al Comune con un anticipo di almeno 90 giorni

4. Eventuali interventi pubblici o di enti erogatori di servizio per sistemazione e/o manutenzione di impianti o servizi/sottoservizi non comportano sospensione della convenzione la cui durata resta immutata.

5. Al cessare del periodo di adozione, l'area deve essere riconsegnata al Comune in ottimo stato con tutte le migliorie apportate. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione di fatto dello stato dei luoghi. Nel caso risulti lo stato di degrado e/o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino dell'area degradata alle normali condizioni d'uso.

ARTICOLO 13 – RESPONSABILITÀ

1. Il soggetto adottante, per la gestione delle aree verdi, si assume la responsabilità per danni a persone o cose imputabili a difetti di realizzazione degli interventi di gestione o manutenzione e da quelli derivanti dall'esecuzione di tutto quanto previsto dalla

Convenzione, attraverso idonea copertura assicurativa.

2. Il soggetto adottante si assume ogni responsabilità, per eventuale infortunio ai privati che svolgono per conto di esso le attività previste dall'art. 6.

ARTICOLO 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'esecutività del provvedimento di adozione.

AREE AMESSE:

ALL. 1

PIAZZA ALDO MORO
PIAZZALE PORTOPINO
PIAZZA BIBLIOTECA COMUNALE
INCROCIO PER PORTOPINO VIA ITALIA
INCROCIO PORTOPINO VIA DEL MARE
PIAZZA IS PILLONIS
PIAZZA IS POTETTUS
AIUOLE CANALE PORTOPINO
ROTONDA VIA NUORO
PIAZZA IS SPIGAS
AIUOLE PIAZZA CHIESA
PIAZZALE SCUOLE
IS CINUS
CESSIONI DI LOTTIZZAZIONI
PIAZZA IS DOMUS
PIAZZA DELLA SORGENTE

ESSENZE AMMESSE:

TUTTE LE PIANTE, ARBUSTI, FIORI FACENTI PARTE DELLA MACCHIA MEDITERRANEA E DELLA TRADIZIONE LOCALE.

A BREVE VERRÀ MESSO A DISPOSIZIONE UN ELENCO REDATTO IN COLLABORAZIONE CON L'ENTE FORESTE REGIONALE.

SU RICHIESTA POTRANNO ESSERE VALUTATE PROPOSTE DIVERSE DA QUELLE SU ESPOSTE.